



Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del 28 marzo 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 90

Sezione 2: Derrate alimentari soggette a controlli approfonditi all'importazione

Art. 95 cpv. 1 lett. e, 1^{bis} e 2

¹ È previsto un periodo transitorio di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza per:

e. *abrogata*

^{1bis} È previsto un periodo transitorio di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza per le disposizioni relative alle derrate alimentari assoggettate a controlli approfonditi all'importazione (art. 90 e 91).

² È previsto un periodo transitorio di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza per la composizione, la caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, sempreché non sia applicabile il periodo transitorio di cui al capoverso 1 lettera a. Alla scadenza del periodo transitorio, le derrate alimentari o gli oggetti d'uso caratterizzati e composti secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

¹ RS 817.02

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

28 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr